



TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

letti gli atti del procedimento n.11/2026;

letto il ricorso formulato ai sensi dell'art. 283 CCII da [OMISSIS], nato il [OMISSIS] in [OMISSIS], C.F. [OMISSIS], depositato l'11.8.2026;

esaminata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato e la documentazione allegata, nonché le successive integrazioni del ricorso e della relazione particolareggiata;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 CCII;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII;

considerato che il ricorrente ha esposto di versare in una situazione di sovraindebitamento in relazione alle obbligazioni assunte, tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, costituite dalle seguenti voci:

CREDITORE	Credito vantato	Natura del credito
Agenzia Entrate e Riscossoni	€ 11.324,86	Privilegiato/chirografario
Agenzia delle Entrate	€ 17.668,71	privilegiato
Regione Puglia	€ 500,00	Privilegiato
INPS	€ 25.518,23	Privilegiato
Italcapital	€ 12.550,14	chirografario
Comune di [OMISSIS]	€ 1.576,00	Privilegiato
Comune di Bari	€ 695,00	Privilegiato
TOTALE	€ 102.564,73	

ritenuto che, alla luce dei chiarimenti forniti e della documentazione prodotta, l'origine del sovraindebitamento possa verosimilmente ricondursi al concomitante verificarsi di avverse condizioni familiari, attinenti la sfera dello stato di salute del sig. [OMISSIS] e prima ancora della consorte sig.ra [OMISSIS] (attualmente richiedente la separazione "giudiziaria"), aggravato dalla condizione lavorativa "precaria" del ricorrente, fino al 2019 libero professionista, "consulente peritale a partita IVA";

considerato che, all'attualità, tenuto conto dell'attività lavorativa svolta, compatibilmente con le condizioni di salute, e degli obblighi di mantenimento e di cura nei confronti della figlia, residente in comune diverso dal centro di interessi del genitore, il ricorrente non potrebbe destinare quota

parte del suo reddito ai creditori, percependo reddito medio mensile di euro 1.500,00 – 1.600,00 per 13 mensilità, a fronte di spese correnti mensili sostanzialmente pari alle entrate;

osservato altresì che il ricorrente non è proprietario di beni immobili ed è titolare di beni mobili registrati di esiguo valore, potendo altresì contare su modeste partecipazioni societarie di scarsa redditività e giacenze liquide egualmente non rilevanti;

osservato che l'art. 283 CCII inserisce nell'ordinamento una forma di esdebitazione (anticipata dall'introduzione nella L.n.3/2012 dell'art. 14-quaterdecies ad opera del D.L. 137/2020, conv. con modif. L.n.176/2020) conseguibile una sola volta dal debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura;

tenuto conto che il presupposto oggettivo che permette al debitore di accedere al beneficio dell'esdebitazione è che egli non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura;

osservato che nel caso di specie il ricorrente ha prospettato condizioni di salute ed economica che rendono inverosimile la disponibilità di maggiori risorse da destinare ai creditori;

ritenuto pertanto che, sulla base delle allegazioni del ricorrente e della documentazione allegata, possa ravvisarsi il presupposto oggettivo di accesso alla procedura, consistente nell'assenza totale di qualsiasi utilità diretta o indiretta per i creditori, anche in prospettiva futura;

ritenuto, per tali ragioni, che possa essere concessa l'esdebitazione rispetto ai debiti anteriori alla presentazione della predetta richiesta, come da elenco innanzi richiamato;

P.Q.M.

- concede a **[OMISSIS]** l'esdebitazione rispetto ai crediti vantati nei suoi confronti di cui in premessa;

- dispone che il debitore, tramite il Gestore dell'OCC, presenti (a pena di revoca del beneficio, solo ove positiva) per i prossimi quattro anni dal deposito del presente decreto la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 283 CCII e cioè indicando se sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento (non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati), diversamente la dichiarazione annuale sarà negativa;

- dispone che il presente decreto sia comunicato al debitore dalla Cancelleria ed ai creditori indicati nel predetto elenco dal Gestore dell'OCC;

- avverte i creditori che possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto;

- dispone che il Gestore dell'OCC dia prova dell'avvenuta comunicazione ai creditori entro 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto mediante deposito delle stesse nel fascicolo telematico;

- dispone che il Gestore dell'OCC, nei quattro anni successivi al deposito del presente decreto, vigili sulla tempestività del deposito della predetta dichiarazione annuale, potendo essere a lui richiesto dal Giudice di compiere le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze

rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 283 CCII.

- rappresenta che decorsi quattro anni dal deposito del presente decreto (in assenza di opposizioni dei creditori accolte in via definitiva) verrà dichiarata la chiusura della procedura.

Bari, 12.9.2026

Il Giudice

[OMISSIS]